

COMUNE DI SAN PIETRO INFINE

PROVINCIA DI CASERTA

STATUTO COMUNALE

CENNI Storici sul Comune di San Pietro Infine

Con la sconfitta di Pirro nel 272 a.C. il territorio di S. Pietro Infine cadde definitivamente sotto il controllo di Roma e divenne centro abitato sulla Via Latina Vetus, acquistando il toponimo "ad (e in) Flexum", a causa della deviazione che la strada subiva prima di volgersi verso Venafre. Innumerevoli e pregevoli sono i resti della presenza romana: tratti dalla citata Via Latina, mosaici, tombe, acquedotti, ecc. Auspicabile sarebbe il loro recupero ai fini di studio e di turismo, raccogliendo il materiale "Mobilier" in un "Antiquarium" nella cui realizzazione e gestione dovrebbero essere coinvolte la Pro-Loco e le altre forze culturali del Paese. La tradizione vuole che l'Apostolo Pietro si sia fermato in questa zona per il cambio di cavalli e a ricordo di tale evento fu eretta una chiesa, poi distrutta dai barbari e ricostruita dai Monaci di Montecassino, ai quali è attribuibile la meritoria opera di assistenza spirituale e materiale dopo il periodo oscuro del primo Medio Evo. In un documento del 1047 appare per la prima volta la direzione "Oppidum" Santi Preti in Flea

ed è probabile che in questo periodo a seguito delle disastrose e frequenti lotte tra le potenti Signorie dell'Epoca, il Paese venne trasferito nella zona alta; Ciò non impedì che venisse devastate ed incendiate in più occasioni, malgrado la cinta di mura da cui era circondate. Interno al 1400 la località acquistò la definizione di San Pietro Infine (con la variante in fine e Infine), che conserva tatteggi. I secoli successivi videro un alternarsi di periodi di pace, che portarono alla intensificazione della coltivazione dell'ulivo, con periodi di guerre tra Signori, che fecero della zona un campo di battaglia e di vendette, con conseguenze rovinose per la popolazione. Non mancarono, poi, terremoti ed altri cataclismi naturali, che causarono lutti e rovine. Gli antenati seppero sempre trovare la forza di superare gli ostacoli ed affrontare le difficili prove che portarono all'Unità d'Italia: dall'uccisione del Valeroso Antonio d'Evandre deputato del primo Parlamento Cisalpino, al periodo pre-Risorgimentale che vide la Costituzione di un reparto della Guardia Nazionale ad opera di Ercole Raimondi e la successiva, dura repressione borbonica, alla prima guerra mondiale con l'olocausto di molti giovani di S. Pietro Infine sui fronti di guerra. Furono anni di inaudite sofferenze per la

popolazione colpita dal brigantaggio, dalla miseria economica, dalle strapetere di pechi e risalgono a tale periodo le prime avvisaglie del flusso migratorio che avrebbe spinto, nel giro di circa un secolo centinaia di cittadini verso il Canada e gli Stati Uniti d'America in cerca di fortuna. Ma una prova ancora più dura attendeva il popolo di S. Pietro Infine: la seconda guerra mondiale. Devastazioni, deportazioni, bombardamenti, lutti furono causati dagli accaniti combattimenti tra i contrapposti eserciti tedeschi ed alleati, per più mesi. I primi avevano visto in S. Pietro un ottimo avamposto per la posizione dominante e non si erano fatte scrupole di ridurle a prima linea nella difesa del fronte di Cassino. I secondi riversarono tonnellate di fucce sulle postazioni nemiche, riducendo il centro abitato in un ammasso tale di macerie da rendere impossibile ogni recupero ai fini abitativi e da costringere le autorità preposte ad imporre la ricostruzione nell'attuale posizione. Eppure nessun riconoscimento pubblico è venuto da tale catastrofe. Non è intendimento dell'Amministrazione Comunale entrare nel merito della giustizia o meno della concessione della Medaglia d'oro al Valore Civile concessa ad altri Comuni limitrofi, ma certamente sarà cura della stessa di aprire tale que-

stione nelle sedi opportune, così come appare urgente procedere al recupero e alla rivalutazione del vecchio Centro, definite, opportunamente, Pompei dell'era moderna. Non ci si può nascondere ormai, che esse è entrata a pieno titolo nel giro turistico delle zone di guerra del Cassinate per l'alto numero di persone che si aggirano, per le vie del borgo piacevolmente sorprese dalla possibilità di toccare con mano un aggregato urbano di antichi portali di pietra, di vie selciate, di scalinate ripide, di frantoi con mole e vasche di pietra viva. Un autentico gioiello sul quale, però, si è spesso abbattuta la mano saccheggiatrice dell'uomo. Opportuna appare, dunque la messa a punto del piano di recupero che esprime la volontà dell'A.C. di recuperare e valorizzare il Vecchio Centro quale monumento storico politico, politico e militare. In tal modo vi sarebbe la possibilità non solo di far prendere coscienza ai giovani Sanpietresi della identità culturale del loro Paese e di farsi promotori di iniziative che consentirebbero una ricaduta economica sulla collettività, ma anche di restituire "al Paese Vecchio" la valenza morale e pedagogica di testimonianza delle opere dell'uomo sul territorio e di menire alle presenti e alle future generazioni sulla necessità di preservare la pace. La presente nota non sarebbe esau-

riente se non indicasse, per sommi capi i grandi obiettivi sui quali il popolo tutto si treva certamente d'accordo. Innanzitutto la ridefinizione dei confini a sud, la cui ubicazione attuale costituisce di per sè una prova lampante di un atto predatorio consumato ai danni di S. Pietro Infine. Una attenzione particolare, poi, deve essere mantenuta per ottenere l'annessione alla costituenda Provincia di Cassino, alla quale gli abitanti di San Pietro Infine si sentono legati per antichi vincoli culturali, sociali, religiosi, linguistici, territoriali, nell'ottica di un rilancio economico che preveda per la nostra terra anche investimenti e non solo prelievi e spoliazioni. Appare necessario, infine, rinvigore i rapporti con i Sanpietresi residenti all'estero mettendo in atto tutte le iniziative che possono favorire il rafforzamento della consapevolezza di appartenere ad una Casa Comune.

#### CAPO I - PRINCIPI FONDAMENTALI - Art. 1 (Il Comune)

1 Il Comune è Ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico.

2- Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli

Uffici dello Stato.

3- Il Comune è dotato di autonomia statutaria ed autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

4- Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dalle Statute e dai Regolamenti.

Art. 2 (Il Territorio, la sede, lo stemma)

1- Il territorio del Comune comprende la parte del suolo nazionale delimitata con il piano topografico, di cui all'art.9 della L.24/12/954, N.1228, approvate dall'Istituto Centrale di Statistica.

2- La sede del Comune è fissata con delibera del Consiglio Comunale. Presso di essa si riuniscono la Giunta, il Consiglio e le Commissioni, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli Organi in altra sede.

3- La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà, mediante Referendum.

Art. 3

1- Il Comune ha un proprio stemma costituito da Riquadre a forma di scudo, ripartente al centro due chiavi incrociate, una argentata e una d'oro, con sopra la mitra papalina; lo stemma è sormontato da una corona

circolare ed è racchiuse in due rami, uno di olive e uno di quercia.

2- Il Comune ha un proprio gonfalone costituito da :  
Drappe su fondo azzurro e bianco, rettangolare, ritagliate, con al centro lo stemma del Comune, con frange in argento.

3- L'uso dello stemma e del Gonfalone è determinato dalle norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986 e dal Regolamento.

**ART. 4 (I Principi di azione, di libertà, di eguaglianza, solidarietà, di giustizia, di associazione.)**

1- Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.

2- Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.

3- Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali, nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della Comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni

democratiche. Riconosce e garantisce tutte le forme associative rivolte alla tutela dei valori naturali, artistici, culturali, culturali e sportivi. Promuove, altresì, attraverso rapporti di gemellaggio e altre forme di scambi culturali, iniziative per la cooperazione tra Paesi Comunitari ed Extra-Comunitari, integrandesi con la politica estera italiana, con la legislazione italiana-europea e con la carta delle Nazioni Unite, anche attraverso l'adesione ad associazioni con Enti riconosciuti dalla Comunità Europea e dall'organizzazione delle Nazioni Unite.

4- Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e territoriale, presenti con le loro strutture organizzative.

## PARTE I Capo II FUNZIONI COMPITI E PROGRAMMAZIONE

### ART. 5 (Le funzioni del Comune)

1- Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative, che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quante non sia espressamente attribuite ad altri soggetti dalla legge statale e regionale, secondo le rispettive competenze.

2- Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti

territoriali adeguati, attua ferme sia di decentramen-  
te sia di cooperazione con altri Comuni, con la Pre-  
vincia e con la Comunità Montana "Monte.S.Creco".

3- In particolare il Comune svolge le funzioni ammi-  
nistrative seguenti:

- a) pianificazione territoriale dell'area comunale;
- b) viabilità, traffice e trasporti;
- c) tutela e valorizzazione dei beni culturali dell'am-  
biente;
- d) difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e  
valorizzazione delle riserve idriche, smaltimento dei  
rifiuti;
- e) raccolta e distribuzione delle acque e delle fon-  
ti energetiche;
- f) servizi per lo sviluppo economico e la distribu-  
zione commerciale;
- g) servizi nei settori: sociale sanità, scuola, forma-  
zione professionale e degli altri servizi urbani;
- h) altri servizi attinenti alla cura degli interessi  
della comunità e al suo sviluppo economico e civile;
- i) polizia amministrativa per tutte le funzioni di  
competenza comunale.

4- Al Comune competono le tasse, le imposte, le tarif-  
fe e i contributi sui servizi ad esse attribuiti.

ART. 6 (Consultazioni)

1- Il Consiglio Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, delibera la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti, delle forze sociali e sindacali, delle associazioni culturali e sportive, nelle forme, volta per volta, ritenute più idonee su provvedimenti di loro interesse.

2- Le forme di consultazione saranno previste con apposite regolamentazioni. I risultati delle consultazioni devono essere riportati negli atti del Consiglio Comunale che fanno esplicita menzione nelle inerenti deliberazioni.

3- I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi, a loro spese.

ART. 7 (I compiti del Comune per i servizi di competenza statale)

1- Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di Stato Civile, di statistica e di leva militare.

2- Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

3- Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale qualora esse vengano affidate con legge, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

4- Competono al Comune e vengono affidate dal Sindaco

ove eccetra, funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che saranno svolte in modo organizzate tramite personale specializzato.

#### ART. 5 (La programmazione)

1- Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e con la Provincia e gli altri Enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività; attua il programma di sviluppo economico e di piani di intervento settoriale nel proprie territorio.

2- Il Comune realizza la programmazione anche mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3- Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione.

#### CAPO III FORME DI Partecipazione popolare

#### ART 9 (La valorizzazione e la promozione della partecipazione)

1- Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale.

#### ART 10 (La valorizzazione delle associazioni)

1- La valorizzazione delle libere forme associative

può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di locali e terreni di proprietà del Comune, previe apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della Comunità.

2- Le libere associazioni, per poter fruire del sostegno del Comune, debbono farne richiesta, presentando, oltre alla domanda anche lo Statuto e l'atto costitutivo, nelle forme regolamentari.

3- La Giunta valuterà i requisiti previsti dall'apposito regolamento circa la natura del sostegno, che l'Amministrazione verrà disporre con delibera della Giunta stessa.

#### ART. 11 (La partecipazione alla gestione dei servizi sociali)

1- Il Comune, ai fini della gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, può costituire un'istituzione quale organismo strumentale dotato di autonomia gestionale.

2- La gestione di tale istituzione può essere affidata anche ad associazioni aventi statutariamente fini analoghi a quelli della istituzione comunale.

3- La gestione può altresì avvenire con la partecipazione a maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione designati dal Comune e con la minoranza

dei restanti membri, designata dalle associazioni aventi i requisiti riscontrati dal Comune stesso sulla base del regolamento.

4- In caso di costituzione di apposita istituzione per i servizi "sociali" la nomina e la revoca degli amministratori e cioè consiglio di amministrazione, Presidente e Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, spettano al Consiglio Com.le.

5- Lo statuto ed il Regolamento dell'istituzione determinano funzioni e competenze degli organi nonché i criteri ed i requisiti di funzionamento.

#### ART. 12 (Gli organismi di partecipazione)

1- Il Comune può adottare iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini.

2- Tali organismi possono essere costituiti assumendo a base l'interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni formali nonché dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.

3- Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che l'amministrazione vorrà loro sottoporre.

4- I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere definiti per iscritto ed entro i termini

fissati dal <sup>II</sup> Regolamento .

ART. 13 (Le situazioni giuridiche soggettive)

1- Il Comune, nel procedimento relativo alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive in forma di interessati tempestivamente, notificando ad essi il sunto essenziale del contenuto delle decisioni adottate.

2- L'informazione è d'obbligo in materia di piani urbanistici e di fabbricazioni, di opere pubbliche, d'uso del sottosuolo, di piani commerciali, in materia di ambiente e di ogni altra opera di pubblico interesse.

3- Gli interessati possono intervenire in corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte, entro 30 giorni dalla notifica di cui al primo comma.

4- Il Comune darà motivazione del contenuto degli interventi degli interessati negli atti formali idonei per le decisioni dell'Amministrazione.

5- I cittadini che per qualsiasi ragione si dovessero ritenere lesi nei loro diritti ed interessi possono sempre ricorrere nelle forme di legge.

ART. 14 (Le iniziative e le proposte popolari)

1- Tutti i cittadini aventi diritto al voto per le elezioni della Camera dei Deputati hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte, sia singoli che

associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2- Il Comune garantisce il loro tempestivo esame entro 30 giorni dalla ricezione in Segreteria, da una apposita commissione del Consiglio Comunale.

ART. 15 (Le istanze, le proposte e le petizioni)

1- Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, proposte e petizioni, sia singole che associate.

2- Esse debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune e contenere chiaro il "Petitum" che sia di competenza giuridica del Comune stesso.

3- Tutte le istanze, le proposte e le petizioni, altresì, debbono essere regolarmente firmate. Le firme debbono essere autenticate nelle forme di legge appena di inammissibilità.

4- Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, esaminate e decise è data risposta scritta a cura degli uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato.

5- Le risposte sono rese note per ~~la~~ lettera agli interessati.

6- La Giunta decide se le istanze, le proposte e le petizioni debbono e possono comportare decisioni e deliberazioni apposite della amministrazione alla luce dell'orientamento espresso dal Consiglio Comunale e

nell'ambito dei poteri dei rispettivi organi.

7- I consiglieri hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione verso il Sindaco e la Giunta e il Consiglio Comunale.

8- Di istanze, preposte, petizioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere è conservata copia negli archivi, secondo le disposizioni di legge.

#### ART. 16 ( Il Referendum Consultivo )

1- È previsto Referendum consultivo su richiesta del 33% dei cittadini elettori della Camera dei Deputati e residenti nel Comune.

2- Sono escluse dal referendum le materie attinenti alle leggi tributarie, penali ed elettorali mentre sono ammesse quelle di esclusiva competenza locale.

3- Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.

4- La proposta di referendum deve essere richiesta al Sindaco che entro 30 giorni dalla ricezione del Comitato del referendum stesso le discute in Giunta e poi l'affida al Consiglio che esprime apposito parere di ammissibilità e regolarità entro i 30 giorni successivi.

5- Il Consiglio dovrà valutare la regolarità della composizione del comitato promotore, dell'oggetto e delle firme autenticate quale condizione di ammissibilità.

6- Il Consiglio Comunale delibera l'indizione del re-

ferendum nei 20 giorni successivi.

7- Il referendum qualora nulla osti può essere indetto entro 90 giorni dalla esecutività della delibera di indizione.

8- Per le procedure di voto si eseguono quelle relative alla elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

9- All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum l'amministrazione dovrà far fronte con proprie entrate fiscali.

#### ART 17 (La conferenza dei servizi)

1- L'amministrazione può indire annualmente una conferenza dei servizi locali di intesa con le associazioni degli utenti aventi strutture organizzative nel territorio comunale e con le organizzazioni sindacali territoriali riconosciute.

2- La conferenza dei servizi, avviata a cura del Sindaco che anche la conclude, fa il bilancio dell'andamento della qualità, quantità, efficienza ed efficacia dei servizi, formulando idonee soluzioni per il miglioramento di essi.

3- Le associazioni dell'utenza e le organizzazioni sindacali riconosciute partecipano con proprie relazioni, volte ad effettuare valutazioni e proposte.

4- Le risultanze della conferenza sono fatte proprie

dal Consiglio Comunale su proposta della Giunta per le eventuali decisioni di merito.

CAPO IV NORME DI ACCESSO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE ED AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

SEZ I - ART. 18 ( Il diritto di informazione e di accesso)

1- Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del Comune, singeli e associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinate il rilascio di copia di atti, previo pagamento dei soli costi.

2- Il regolamento inoltre:

a) individua, con norme di organizzazione degli Uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;

b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;

c) assicura diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione;

d) assicura agli enti, alle organizzazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione.

PARTE II CAPO V LE ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI